



Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425
sbriscia@provincia.ancona.it

All. 1
Prot. N.

8591

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - ex Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot exDSA - 2009 - 0028855 del 28/10/2009 Ancona,

21 OTT. 2009

API Raffineria di Ancona Spa
Via Flaminia, 685
60015 - Falconara Marittima

p.c. Sindaco di Falconara Marittima
Piazza Carducci, 1
60015 - Falconara Marittima

Ministero dell'Ambiente
Dir. Gen. Salvaguardia Ambientale
Divisione VI
Via Colombo, 44
00147 - Roma

Dipartimento ARPAM di Ancona
Via C. Colombo, 106
60100 - ANCONA

Sezione Regionale Catasto Rifiuti
c/o ARPAM di Pesaro
Via Barsanti, 8
61100 - PESARO



OGGETTO: D.lgs. 152/2006 - Autorizzazione n. 66/2009 del 20/10/2009. Modifica prescrizioni dell'Aut. n. 8/2006 del 25/1/2006 relativa all'esercizio di un impianto di recupero (R3-R5) di rifiuti liquidi provenienti dalla falda acquifera ubicato presso la Raffineria di Falconara.

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 621 del 21.10.2009 relativa all'oggetto. Si invita codesta ditta a valutare l'ipotesi di proporre, in sede di procedimento di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, una modifica al processo di trattamento delle acque contaminate che preveda la reimmissione dei reflui in uscita dall'impianto TAF in falda all'interno del sistema di barrieramento idraulico.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa la suddetta autorizzazione. In caso di inosservanza verrà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

LS

Responsabile del procedimento: Leonardo Sorichetti
Classifica Pratica: OF 02 01 007

Telefono: 071/5894.430-608

Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.

www.provincia.ancona.it



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 21/10/09 n. 621

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Area Ecologia

Oggetto: AUTORIZZAZIONE N. 66/2009 del 20/10/2009. D.Lgs. 152/2006 art. 210 – Modifica prescrizioni dell'Autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero (R3-R5) di rifiuti liquidi provenienti dalla falda acquifera ubicato presso lo stabilimento API Raffineria di Ancona Spa, Via Flaminia, 685 – Falconara Marittima
Richiedente: API Raffineria di Ancona Spa
P. IVA: 02077340426
Sede legale: Via Flaminia, 685 – Falconara Marittima


DESTINATARI

Ragioneria

Settore I

Ancona,

Il Dirigente del Settore
Ing. Massimo Sbriscia





IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” entrato in vigore il 29/4/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 284 del 15/12/1999;
- VISTO il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/4/2001 e modificato con D.C.P. n. 79 del 28/6/2004 e con D.C.P. n. 194 del 19/12/2008;
- VISTA la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 152/2006, attualmente regolamentate dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002 e che, in seguito all'emanazione del D.lgs. 152/2006 la Regione Marche, con DGR n. 896 del 31/7/2006, ha confermato tali deleghe alle Province;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 388 del 5/8/2008, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 552 del 25/11/2008, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lett. g), del D.lgs. 3/4/2006, n. 152;
- VISTA l'autorizzazione n. 8/2006 del 25/01/2006, come modificata con autorizzazioni n. 51/2006 del 19/5/2006, 76/2006 del 25/7/2006, 36/2007 del 5/4/2007 e 44/2007 del 8/5/2007, con la quale è stato approvato il progetto, presentato dalla ditta in oggetto, relativo al recupero (R3-R5) di rifiuti liquidi provenienti dalla falda acquifera ubicato presso lo stabilimento API Raffineria di Ancona Spa, Via Flaminia, 685 – Falconara Marittima, ed è stato inoltre autorizzato l'esercizio fino al 2/01/2011;
- PRESO ATTO che nell'art. 2, lett. c) e d) dell'autorizzazione n. 8/2006 sono state impartite le seguenti prescrizioni:
- “entro 6 mesi dal ricevimento del presente atto la ditta dovrà realizzare un impianto di trattamento dei reflui liquidi allo scarico DEMI tale da garantire che qualunque quantità di reflui avviati allo scarico posseda rispetti i limiti previsti dal DM 471/99 compreso quello dettato dal Ministero dell'Ambiente per l'MTBE nelle Conferenze dei servizi del 11/1/2005 e del 8/11/2005, ossia 10µ/l;
 - la ditta è autorizzata, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di cui al punto precedente e comunque non oltre 6 mesi dal ricevimento del presente atto, ad effettuare lo scarico dei reflui in uscita dall'impianto di trattamento DEMI in corpo idrico superficiale, secondo i limiti di emissione riportati in tabella 3 allegato 5 del D.lgs. 152/99 previo ottenimento della relativa autorizzazione;”
- VISTA la D.D. n. 914 del 03/10/2006 rilasciata da questa Provincia ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con la quale si autorizzava lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico



superficiale derivanti dall'attività di demineralizzazione eseguita nell'unità locale sita nel Comune di Falconara Marittima – Via Flaminia n. 685;

VISTA la prescrizione n°1 del provvedimento sopra richiamato, in cui si dispone l'adeguamento dello scarico ai limiti previsti dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006, che ha sostituito il DM 471/99, compresi quelli dettati dal Ministero dell'Ambiente per l'MTBE nelle Conferenze dei servizi del 11/1/2005 e del 8/11/2005, ossia 10µg/l", con le stesse modalità e tempi previsti per l'impianto di Trattamento Acque di Falda già autorizzato con Determinazione del Dirigente n. 8 del 25/01/2006;

VISTA la diffida con D.D. n. 957 del 15/10/2007 per superamento dei valori limite di emissione imposti con prescrizione n. 1 dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia con D.D. n.914 del 03/10/06 per il parametro MTBE e per i parametri bromodichlorometano, dibromodichlorometano e tribromometano (riferiti ai limiti della tab. 2 all. 5 parte quarta del D.Lgs. 152/06).

VISTA la nota presentata con nota prot. 758 del 28/3/2007, pervenuta il 29/3/2007, prot. prov. n. 31642 del 10/4/2007, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto la modifica delle prescrizioni summenzionate di cui all'Autorizzazione n. 8/2006, art. 2, lett. c) e d):

- introducendo il range tra 20 e 40 µ/l per l'MTBE relativo alle acque destinate alla reimmissione, escludendo quelle scaricate sulle acque superficiali
- eliminando i limiti per lo scarico di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006, compreso quello dettato dal Ministero dell'Ambiente per l'MTBE;

CONSIDERATO che la prescrizione relativa al limite massimo per l'MTBE, pari a 10µ/l, discende da quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente nelle Conferenze dei servizi del 11/1/2005 e del 8/11/2005, e si basava sul parere dell'Istituto Superiore della Sanità del 6/2/2001;

VISTO il successivo parere dell'Istituto Superiore della Sanità con nota prot. 45848 del 12/9/2006, nel quale si ritiene che "una concentrazione di riferimento per il parametro MTBE non dovrebbe comunque superare il valore di concentrazione della soglia olfattiva, che è compreso in un range tra 20 e 40 µ/l;

VISTA la nota prot. 38375 del 7/5/2007, con la quale la Provincia di Ancona ha chiesto al Ministero di esprimersi in merito alla succitata richiesta della ditta API Raffineria di Ancona Spa;

VISTE le note prot. 31797 del 10/4/2008 e prot. 88802 del 31/10/2008, quest'ultima indirizzata anche all'Istituto Superiore della Sanità, con le quali è stato sollecitato il riscontro alla nota n. 38375 del 7/5/2007;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente non ha mai risposto alle suddette note, mentre l'I.S.S., con nota prot. 69173 del 28/11/2008, ha confermato che il range di sensibilità olfattiva si pone tra 20 e 40 µ/l e ha fatto presente che una concentrazione massima di MTBE pari a 28 µ/l "è sotto la soglia di tossicità della sostanza", ma potrebbe presentare problemi odorigeni;

CONSIDERATO che la valutazione di cui sopra da parte dell'I.S.S. sugli effetti di una concentrazione massima di MTBE pari a 28 µ/l, è stata effettuata in funzione dei valori medi dell'MTBE riscontrati nello scarico DEMI nel periodo maggio-agosto 2008, pari appunto a 28 µ/l;

CONSIDERATA la peculiarità del sito in questione, che non consente l'accesso a persone nel punto di scarico e, in particolare, l'attività di raffineria in esso svolta che di per sé emette odori che ordinariamente sovrastano quelli potenzialmente derivanti dalle caratteristiche delle acque di scarico dall'impianto di demineralizzazione;

VISTO l'art. 243 del D.lgs. 152/2006, che recita:



“1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/ reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate.”

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente ha avviato il procedimento di cui al D.lgs. 59/2005, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di propria competenza, relativamente al sito produttivo di cui trattasi;

CONSIDERATO a seguito di ciò che quella fosse la sede in cui rivedere i limiti autorizzati;

PRESO ATTO che nel corso della conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del D.lgs. 59/2005, tenutasi presso lo stesso Ministero in data 6/7/2009, il Presidente ha invitato la Provincia nell'ambito delle proprie competenze ai sensi del D.lgs. 152/2006 a rivedere le prescrizioni autorizzative relativamente ai limiti per gli scarichi dei reflui dall'attività di trattamento delle acque di falda;

RITENUTO di modificare le prescrizioni di cui all'Autorizzazione n. 8/2006 e successive modifiche e prescrizioni sulla base del summenzionato parere dell'Istituto Superiore della Sanità prot. 45848 del 12/9/2006, prendendo come riferimento il limite massimo indicato, pari a 40 µ/l in considerazione delle summenzionate peculiarità dell'impianto in questione;

RITENUTO di procedere contestualmente alla modifica dell'Autorizzazione allo scarico prescrivendo il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e, come nuovo limite massimo per il parametro MTBE la concentrazione di 40 µ/l;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. **di modificare**, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 3/4/2006, n. 152, l'autorizzazione n. 8/2006 del 25/01/2006, come modificata con autorizzazioni n. 51/2006 del 19/5/2006, 76/2006 del 25/7/2006, 36/2007 del 5/4/2007 e 44/2007 del 8/5/2007, con la quale è stato approvato il progetto, presentato dalla ditta in oggetto, relativo al recupero (R3-R5) di rifiuti liquidi provenienti dalla falda acquifera ubicato presso lo stabilimento API Raffineria di Ancona Spa, Via Flaminia, 685 – Falconara Marittima, e la D.D. n. 914 del 03/10/2006, relativa allo scarico delle acque reflue industriali, **prescrivendo ai fini dello scarico su corpo idrico superficiale dei reflui in uscita dall'impianto di trattamento DEMI il rispetto dei limiti**



di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e, come nuovo limite massimo per il parametro MTBE la concentrazione di 40 µ/l.

II. Di dare atto che:

1. resta valido quant'altro previsto dall'Autorizzazione n. 8/2006 del 25/1/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
2. resta valido quant'altro previsto dalla D.D. n. 914 del 03/10/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
3. l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.lgs. 152/2006;
4. il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi;
5. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
7. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l'ing. Massimo Sbriscia.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Class. OF.01.01.7 completa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

Visto: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

MS/ls

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia del I Settore e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni.